

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TAR TOSCANA

Notifica per pubblici proclami

Con ordinanza datata 24.09.2012, il Presidente della Sez. I del TAR Toscana ha autorizzato notifica per pubblici proclami del ricorso La Marca Mariantonietta N.R.G. 980/12 contro Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (Miur) e Commissione Esaminatrice del Concorso per Titoli ed Esami per il Reclutamento di Dirigenti Scolastici presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, e nei confronti di Capperucci David per l'annullamento del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 128 del 26.09.2011 di nomina della Commissione Giudicatrice; del Decreto direttoriale U.S.R. Toscana n. 27 del 2.4.2012 di modifica e integrazione della Commissione Giudicatrice; del Decreto Direttoriale U.S.R. Toscana n. 38 del 15.05.2012 di pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso de quo; dei processi verbali di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice, nonché dei MOTIVI AGGIUNTI contro le amministrazioni e il controinteressato intimati con il ricorso, per l'annullamento delle graduatorie di merito pubblicate in data 07/08/2012 e 22/08/2012 e dell'elenco ad esse allegato contenente i nominativi dei ricorrenti che hanno superato la prova orale e dell'Avviso pubblicato in data 31.08.2012 con cui l'ufficio scolastico regionale pubblica l'elenco dei nominativi degli inclusi nella graduatoria: 1. violazione dell'art. 10 del d.p.r. 140 del 2008 e dell'art. 9 e 12 del d.p.r. 487 del 1994 e dell'art. 3 della l. 241/90 nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e violazione del principio di collegialità. illegittimità derivata. 2. violazione degli art. 12, 14 e 15, comma 1 del dpr 487/94 e violazione dell'art. 27 del r.d. 1953/26. violazione dei principi in materia concorsuale nonché violazione del principio della par condicio fra i candidati. illegittimità derivata. 3. violazione ed erronea applicazione dell'art. 10 e 11 del ddg del 13.07.2011 (bando concorsuale) ed eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed illogicità oltre che difetto dei presupposti e travisamento delle circostanze di fatto. illegittimità derivata. 4. violazione dell'art. 27 del r.d. 1953/26 nonché eccesso di potere per travisamento delle circostanze di fatto, difetto dei presupposti, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta. illegittimità derivata. 5. risarcimento del danno subito: La Commissione giudicatrice che ha operato dal 2.4.12 e' illegittimamente composta per mancanza dei requisiti del presidente e di uno dei commissari, i supplenti non sono stati predeterminati ma scelti all'occorrenza e anche il Presidente supplente non ha i requisiti: ne consegue la illegittimità di tutti gli atti compiuti dalla Commissione. La "lettura" individuale degli elaborati scritti e la successiva valutazione collegiale adottata dalla Commissione non sono conformi al principio del Collegio perfetto. Non risulta in alcun modo che la Commissione abbia proceduto "alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in un'unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata". Manca la verbalizzazione della fase dell'apertura collegiale "dei pieghi contenenti gli elaborati in

osservanza del disposto di cui all'art. 14 d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487"; in alcuni processi verbali delle operazioni di esame sono assenti la segretaria o membri della Commissione. L'esame degli elaborati di candidati ammessi fa emergere gravi errori di fatto e una "manifesta implausibilita' dell'operato valutativo della commissione"; le griglie di valutazione sono irrazionali e arbitrarie, la correzione e' affetta da errori di fatto e di diritto nell'individuazione delle consegne assegnate nelle tracce. Pertanto si notifica per pubblici proclami ai candidati inseriti nella graduatoria di merito pubblicata dall'U.S.R. Toscana in data 22/08/2012.

Firenze, 08/10/2012

Il richiedente
avv. I. Barsanti Mauceri